

ACCOLTE LE INDICAZIONI DELL'OCSE- 03 MARZO 2016 ORE 06:00

Convenzione contro le doppie imposizioni: via libera al nuovo modello USA

Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners

A distanza di 10 anni dalla pubblicazione della precedente versione, il Dipartimento del Tesoro statunitense ha adottato, il 17 febbraio 2016, il modello USA di Convenzione contro le doppie imposizioni, che riporta gli aggiornamenti al 2016. Si tratta di una novità fondamentale per la disciplina delle relazioni internazionali nei confronti degli Stati Uniti, nonché di un punto di riferimento anche per i trattati che adottano il modello OCSE di convenzione. Tra le disposizioni che hanno subito sostanziali modifiche, ovvero di nuova introduzione, figurano quelle dirette a contrastare il fenomeno dell'abuso dei trattati, del quale si è altresì occupata l'OCSE nel contesto del Progetto BEPS.

Il 17 febbraio 2016, il Dipartimento del Tesoro statunitense ha pubblicato la versione aggiornata al 2016 del **modello USA di Convenzione contro le doppie imposizioni** che rappresenta il testo di riferimento - in luogo del modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni - per la negoziazione e conclusione dei trattati fiscali bilaterali da parte dello stesso Dipartimento. La versione appena rilasciata sostituisce, a distanza di 10 anni, quella del 2006.

Preleva il [modello 2016](#)

Molti degli aggiornamenti contenuti nel modello 2016 riflettono le modifiche di carattere tecnico maturate e accolte in sede di negoziazione delle convenzioni bilaterali e non costituiscono, pertanto, cd. substantive changes (modifiche di natura sostanziale).

La versione appena pubblicata include inoltre alcune disposizioni il cui obiettivo è di dare attuazione alla consolidata politica dell'Amministrazione finanziaria statunitense secondo la quale i trattati fiscali dovrebbero risolvere i **problemi di doppia imposizione** senza tuttavia offrire "opportunità" per la creazione di situazioni di "**non-taxation or reduced taxation**", che a loro volta danno adito ai tanto contrastati fenomeni di **evasione ed elusione fiscale**.

Con riferimento, ad esempio, al cd. **treaty abuse**, il modello 2016 contiene disposizioni dirette a negare i benefici convenzionali concernenti la deducibilità dei pagamenti del cd. highly mobile income, effettuati nei confronti di entità correlate, localizzate in Paesi caratterizzati da un regime fiscale privilegiato.

Inoltre, il nuovo art. 28 del modello 2016 (**Subsequent Changes in Law**) obbliga gli Stati contraenti a consultarsi periodicamente con l'obiettivo di procedere alle modifiche del trattato le quali si rendessero necessarie in conseguenza degli eventuali emendamenti alla legislazione domestica, che potrebbero mettere in discussione:

- l'opportunità di continuare a concedere benefici convenzionali già riconosciuti;
- la stessa idoneità del trattato a prevenire situazioni di doppia imposizione.

Sono inoltre previste disposizioni dirette a ridurre i benefici fiscali delle cd. **corporate inversions**, in quanto non viene riconosciuta l'applicazione di aliquote ridotte sui pagamenti di fonte statunitense effettuate da expatriated entities nei confronti di soggetti esteri correlati.

Alcune disposizioni, già presenti nella versione del 2006, sono state interessate da modifiche di natura semplicemente tecnica o da emendamenti sostanziali. È il caso dell'art. 22 (**Limitation on Benefits**), il cui obiettivo è di prevenire il treaty shopping da parte di residenti di Stati terzi i quali non sono da ritenersi "beneficiari" del trattato.

Un altro esempio è rappresentato dalla disposizione contenuta nel nuovo paragrafo 8 dell'art. 1 (General Scope), che costituisce una versione rivista della cd. "**triangular permanent establishment rule**", la quale è stata introdotta in alcuni trattati stipulati dagli Stati Uniti a partire dal 1990. La nuova versione della citata disposizione disciplina la fattispecie in cui un reddito viene attribuito dallo Stato di residenza ad una stabile organizzazione (situata in un altro Stato) e viene assoggettato ad imposizione ridotta o a nessuna imposizione, così come la fattispecie in cui un reddito viene escluso dalla base imponibile dello Stato di residenza e attribuito ad una stabile organizzazione situata in uno Stato terzo il quale non ha un trattato in vigore con lo Stato della fonte.

Le modifiche a queste ultime disposizioni sono state pubblicate, in draft, nel maggio 2015, quando l'Amministrazione finanziaria statunitense ha altresì richiesto a tutti gli interessati di avanzare i relativi commenti. Il Dipartimento del Tesoro, dopo aver attentamente considerato le osservazioni pervenute, ha apportato le necessarie modifiche al modello.

Infine, il modello 2016 contiene disposizioni dirette a rendere più spediti, effettivi ed efficaci i meccanismi di risoluzione delle controversie tra Stati mediante la previsione di "**mandatory binding arbitration**" (art. 25 del modello 2016).

Le modifiche alla Limitation on Benefits clause

Una disposizione particolarmente importante nei trattati fiscali sottoscritti dagli Stati Uniti è rappresentata dalla cd. Limitation on Benefits clause (**LOB**), il cui scopo è quello di prevenire i fenomeni di treaty shopping, in fattispecie in cui un soggetto di uno Stato terzo effettua un investimento negli Stati Uniti per mezzo di società residente in uno Stato contraente che tuttavia non possiede un sufficient nexus con quel Paese, con riferimento alla categoria di reddito interessata dal beneficio convenzionale.

Se è vero che obiettivo della LOB clause è quello di **proteggere dagli abusi** che potrebbero interessare i **trattati sottoscritti dagli Stati Uniti**, è altrettanto vero, secondo il Dipartimento del Tesoro, che le imprese multinazionali spesso svolgono attività in diversi Paesi, per il tramite di proprie controllate. Per tali motivi, il draft del maggio 2015 ha proposto di inserire, per la prima volta nel Modello statunitense, il **derivative benefits test**, quale ulteriore criterio alla luce del quale verificare la sussistenza dei requisiti per soddisfare la LOB clause.

Mentre una forma di derivative benefits è contemplata in alcuni trattati sottoscritti dagli Stati Uniti con Paesi dell'Unione europea, tali convenzioni tuttavia limitano la cd. third-country ownership ad alcuni equivalent beneficiaries i quali, generalmente, devono essere residenti nell'Unione europea o in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo.

La derivative benefits rule contenuta nel modello 2016 non prevede la suindicata restrizione di tipo geografico e richiede, invece, che il **95% del capitale** della società coinvolta (cioè, che dovrebbe beneficiare del trattato) sia **detenuto**, direttamente o indirettamente, dai soggetti identificati i quali si qualificano come **equivalent beneficiaries**.

Inoltre, il modello 2016 consente a determinate categorie di **qualified persons** nello Stato della fonte di essere considerate quali equivalent beneficiaries, purché siffatti soggetti, complessivamente, non detengano una percentuale superiore al 25% del capitale della società coinvolta.

Contrariamente a quanto previsto nelle disposizioni sul derivative benefits test presenti nei trattati sottoscritti dagli Stati Uniti, il modello 2016 "restringe" la cd. **intermediate ownership** alle società residenti nello stesso Paese in cui risiede la società che dovrebbe beneficiare del trattato o in un Paese il quale ha sottoscritto analoga convenzione contro le doppie imposizioni con lo Stato della fonte.

Conclusioni

Il modello 2016 ha accolto le **indicazioni fornite dall'OCSE** nel contesto del Progetto BEPS, per una efficace lotta all'evasione e all'elusione fiscale internazionale.

Di particolare rilevanza, a questo proposito, si presentano le disposizioni di contrasto all'abuso dei trattati, tra cui la suindicata LOB clause, le quali recepiscono i principi OCSE espressi nel più recente documento del 5 ottobre 2015, "Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, Action 6 - 2015 Final Report".

L'OCSE raccomanda di prevedere, nelle convenzioni bilaterali, una disposizione che statuisca che "tax treaties are not intended to be used to generate double non-taxation".

Tale statuizione implica una riformulazione del titolo e del preambolo del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni dell'OCSE, diretta a dichiarare che l'**intento comune** delle parti contraenti è quello di **eliminare i fenomeni di doppia imposizione** senza tuttavia creare le condizioni per agevolare situazioni di evasione ed elusione fiscale.

Con riferimento all'interazione tra disposizioni convenzionali e norme antiabuso domestiche, l'OCSE ha altresì proposto:

- in primo luogo, di adottare una disposizione convenzionale la quale si fondi sulla **saving clause**, tipica delle convenzioni sottoscritte dagli Stati Uniti;

- in secondo luogo, di precisare che i trattati non escludono l'applicazione delle departure or exit taxes.

Va da sé che una efficace azione anti-treaty shopping può essere svolta dagli Stati, se viene da questi adottata una politica diretta a limitare fortemente la negoziazione e stipula di accordi contro le doppie imposizioni con Paesi a fiscalità privilegiata e/o non cooperativi.